

ANAGRAFE ZOOTECNICA

Strumento di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare



RAFFAELLA MORETTI

Veterinario Dirigente, AUSL n. 1 Umbria, U.O. Sanità Animale distretto Alto Tevere. Referente SIVeMP Umbria

L'Anagrafe zootecnica (AZ) occupa un ruolo centrale nell'ambito della Sanità pubblica veterinaria (SPV) e della sicurezza alimentare dei Prodotti di origine animale (POA); essere a conoscenza del numero di animali, della loro identificazione e distribuzione sul territorio e dei relativi spostamenti è cosa di primaria importanza nel controllare la diffusione delle malattie e nel contempo garantire la tracciabilità nell'ambito dell'intera filiera alimentare. Nei primi anni '90 il fenomeno della Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) mette a serio rischio la credibilità del sistema zootecnico europeo; la malattia, oramai universalmente nota come "morbo della mucca pazza", colpisce prevalentemente il Regno Unito, ma l'attitudine dimostrata dal suo agente eziologico al c.d. "salto di specie" e la descrizio-

ne, nel 1996, della nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jakob (nvCJ)¹ crea un'apprensione tale nella popolazione che il consumo di carne bovina a livello europeo, crolla in maniera vertiginosa con pesanti ripercussioni economiche negative sull'intera filiera produttiva e con l'esplosione di una crisi di settore senza precedenti.

La gravità di quanto accaduto pone l'attenzione sull'indubbia inadeguatezza del sistema, sotto il profilo della sicurezza alimentare, che viene ulteriormente sottolineata nel 1999 con l'episodio della contaminazione da diossina di polli e uova provenienti dal Belgio e, analogamente, si ripete quanto già accaduto con la BSE, una pesante crisi economica di un intero settore produttivo, quello avicolo, e di tutta la sua filiera.

¹ AA.VV., "BSE – Bovine Spongiform Encephalopathy". <http://epicentro.iss.it/problemi/bse/bse.asp>.

Questi eventi, sicuramente amplificati da un certo clamore mediatico, portano a un crollo di fiducia del consumatore nei confronti del mercato agroalimentare.

Norme emanate in piena emergenza, come il Reg. (CE) 820/97 “Istituzione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Istituzione di banche dati nazionali informatizzate per l’identificazione e registrazione dei capi bovini” (sostituito poi dal Reg. (CE) 1760/00) e, il D.lgs. 155/97 “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l’igiene dei prodotti alimentari” mettono già in campo meccanismi volti a una prevenzione futura di siffatti fenomeni, ma comincia a farsi strada l’idea che sia necessaria una risposta di più ampio respiro, nell’ottica di un generale ripensamento della sicurezza alimentare nel Vecchio Continente.

Di più, in questo contesto, non va dimenticata la crescente consapevolezza dei cittadini rispetto alla qualità dei prodotti che, unitamente alla graduale diffusione di una collettiva coscienza ambientalista, ha portato alla selezione di una nuova generazione di consumatori sempre più attenta ai processi di produzione e alle caratteristiche intrinseche di salubrità del bene consumato.

Appare allora evidente come a livello europeo si fa pressante la necessità di porre rimedio, contemporaneamente, alla salvaguardia del mercato agroalimentare e alla tutela del consumatore ed è in questo contesto che, alle soglie dell’anno 2000, la Commissione Europea emana il “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”. In esso sono raccolte tutta una serie di azioni e strategie che tendono a organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato, attraverso una legislazione più coerente, comprensibile e di più facile applicazione che tenga conto del diritto del consumatore ad essere informato e al contempo assicuri un elevato grado di sicurezza alimentare.

Così, sulla base di questo documento programmatico, viene emanato il Reg. (CE) 178/02 «*che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*» che ne incarna integralmente i contenuti e che a tutti gli effetti rappresenta la legge quadro di riferimento su cui poggia tutto l’impianto normativo del settore alimentare e da cui scaturiscono nel 2004, i Regg. (CE) n. 852, 853, 854 e 882 ormai noti nel loro insieme come “Pacchetto Igiene”^{2, 3, 4, 5}, che rivoluziona-

no integralmente la sicurezza alimentare europea, tuttora in continua evoluzione. Ad oggi infatti, i Reg (CE) n. 854/04 e 882/04 sono stati abrogati e sostituiti dal Reg. (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 che ingloba in sé una visione più ampia e avanzata dei Controlli ufficiali (CU) in quanto inclusiva di disposizioni nel merito riguardanti alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, prodotti biologici e OGM.

In quest’ottica ogni operatore del settore alimentare (OSA) è un attore che entra a far parte di un sistema complesso, denominato “filiera agroalimentare”, che vi agisce dall’interno intervenendo in una o più della ordinata sequenza di fasi che portano una materia prima a trasformarsi in prodotto finito e che deve fornire, per il tratto di propria competenza, tutta una serie di garanzie atte a circoscrivere rapidamente e ridurre al minimo ogni potenziale rischio legato all’uso di alimenti non conformi sotto il profilo sanitario.

Strumento essenziale nel raggiungere questo obiettivo o, meglio ancora, nel «[...] *perseguire un livello elevato di tutela della vita e della Salute umana* [...]» come recita l’art. 5 del Reg. (CE) 178/02, è la *rintracciabilità* ossia, «*la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione*».

È per questo motivo che tutti gli OSA, ivi compresi i produttori del settore primario, devono “lasciare traccia” della storia di un prodotto in tutte le fasi di produzione, affinché esso possa essere “rintracciato”⁶ dalle Autorità di controllo e/o dall’azienda stessa, nel caso si debba procedere ad eventuali ritiri e/o richiami allorché l’alimento costituisca un pericolo per la salute del consumatore o qualora quest’ultimo, voglia attingere alle medesime informazioni per sapere realmente quel che mette in tavola.

Ciò premesso è ovvio che, per una filiera alimentare sicura “*dai campi alla tavola*”, la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione di tutta una serie di dati e informazioni in ogni anello della catena rappresentano la “*conditio sine qua non*” affinché sia possibile ripercorrere il cammino inverso seguendo le “tracce” lasciate fino a quel momento.

Ora, siccome per tutti i POA il primo anello della catena è l’allevamento, appare evidente che l’AZ, oltre a permettere la completa tracciabilità dell’animale per specifiche esigenze

2 Reg. (CE) n. 852/04 “sull’igiene dei prodotti alimentari”.

3 Reg. (CE) n. 853/04 “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di OA”.

4 Reg. (CE) n. 854/04 “che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui POA destinati al consumo umano”.

5 Reg. (CE) n. 882/04 “relativi ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale”.

6 Olivieri M, 2007: “Sistemi di tracciabilità delle carni bovine mediante identificazione elettronica e genetica” Biologi Italiani, anno XXXVII. http://www.nutribio.altervista.org/olivieri_0207.pdf

di tutela della Salute pubblica e del patrimonio zootecnico, rappresenta anche la principale fonte di tutta una serie di informazioni necessarie per una chiara e adeguata etichettatura del prodotto divenendo, così, al contempo strumento di sanità pubblica e di sicurezza alimentare.

Base normativa

È con la Direttiva 92/102/CCE «relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e recepita a livello nazionale con DPR n. 317/96 che l'Europa, come ben illustrato nelle considerazioni iniziali della direttiva stessa, sente l'esigenza di istituire un'AZ a livello comunitario quale strumento da utilizzarsi non solo a fini sanitari, atti a ridurre il rischio di problematiche legate alla movimentazione del bestiame, ma anche con l'obiettivo di fornire al comparto zootecnico, una base comune di sviluppo per il mercato interno e per una adeguata gestione degli aiuti comunitari in agricoltura⁷. Questa disposizione prevede per ogni azienda che alleva bovini, suini e ovicaprini di essere identificata mediante un codice aziendale univoco, di essere registrata su un apposito elenco presso la ASL competente per territorio e di essere dotata di un registro di carico/scarico. Prevede, inoltre, che i suoi animali siano identificati mediante l'apposizione di marchi auricolari congiuntamente a un documento di identificazione per la sola specie bovina (Circ. MdS n. 11 del 14.08.1996), oramai non più necessario all'interno dei confini nazionali per tutti i capi nati dal 1° maggio 2015 (DGSAF 10.04.2015) e siano accompagnati dalla dichiarazione di provenienza o Mod IV, redatto in maniera informatizzata in BDN, che deve seguire l'animale in ogni suo spostamento. Questo decreto rappresenta a tutt'oggi, dopo numerose modifiche e ampliamenti, il riferimento normativo principale inerente l'argomento e mantiene la sua validità relativamente alle parti che non sono state superate da norme successivamente emanate.

A questo punto va evidenziato che sebbene l'AZ sia uno strumento polimorfo, come appena accennato, non va mai dimenticata la sua principale funzione di natura eminentemente sanitaria. Infatti, con la Direttiva 97/12/CEE «Che modifica e aggiorna la dir. 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina», recepita nel nostro Paese con il D.lgs. n. 196/99, si istituisce un sistema di reti di sorveglianza di cui i principali protagonisti sono: allevamenti, veterinari aziendali, servizi veterinari ASL, IZS e laboratori riconosciuti, banca dati informatizzata collegata in rete; sottolineando quindi che, l'identificazione degli animali e delle aziende, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento di

determinati standard sanitari, costituiscono prerequisiti fondamentali alla liberalizzazione degli scambi⁸.

Detto ciò, dalla fine degli anni '90 la copiosa legislazione europea e nazionale prodotta in materia, che per brevità di trattazione è stata sintetizzata nel riquadro 1, riguarderà inizialmente l'anagrafe bovina che nel 2002, su incarico del Ministero della Salute, viene realizzata in via informatica presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) con sede a Teramo e denominata Banca dati nazionale (BDN). Dal medesimo schema appare evidente però, che la produzione normativa riguarda anche la messa a punto di misure tese alla verifica e al controllo della conformità in allevamento circa l'identificazione e registrazione dei bovini e all'emanazione di dispositivi sanzionatori, qualora questi dettami non fossero rispettati. Il cammino legislativo prosegue poi nel tempo, portando quindi a una progressiva specializzazione delle singole anagrafi distinte per specie, tanto che ad oggi, la BDN è operativa come Anagrafe zootecnica ed è composta da distinti applicativi relativi a: anagrafe bovina, suina, ovina e caprina, anagrafe delle aziende e degli allevamenti avicoli, delle imprese di acquacoltura, anagrafe apistica e della registrazione dei circhi.

Elementi strutturali dell'AZ

Sebbene in questo ambito vi siano sostanziali differenze tra le diverse specie zootecniche, in via generale, un'anagrafe consta di tutta una serie di elementi comuni e si basa su un sistema di registrazione delle aziende mediante l'attribuzione di un codice aziendale, sulla registrazione della consistenza degli allevamenti, sulla movimentazione degli animali in entrata e in uscita a qualsiasi titolo dall'azienda e sulla identificazione dei capi.

Tutte le anagrafi zootecniche fanno capo al Ministero della Salute, che le gestisce a livello territoriale tramite i servizi veterinari delle ASL ad eccezione dell'anagrafe degli equidi, che fa capo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che la gestisce attraverso l'ASSI (*ex* UNIRE) e l'AIA⁹.


Gli elementi principali che la costituiscono sono:

a) **la codifica delle aziende.** L'azienda rappresenta il luogo geografico in cui sono detenuti gli animali ed è considerata come unità epidemiologica. Nel registrare un'azienda il servizio veterinario inserirà in BDN l'indirizzo e le coordinate geografiche del sito e assegnerà alla stessa il codice aziendale che la individua univocamente. Il codice è composto dalla sigla IT, dal codice ISTAT del Comune composto da 3 cifre, dalla sigla della Provincia e da un numero progressivo, sempre di 3 cifre, assegnato all'azienda su base comunale (es. IT001TR999);

7 Piscopo A, 2004: "Anagrafe...anagrafe... e ancora anagrafe bestiame" Eurocarni n. 5/2004. <http://www.pubblicitalia.com/eurocarni/2004/5/5269.html>.

8 AA.VV., 2005: "Identificazione degli animali" Regione Veneto – Direzione per la Prevenzione – Servizio Sanità Animale, IAPZ.

9 ASSI: Agenzia Sviluppo Settore Ippico; UNIRE: Unione Nazionale Incremento Razze Equine; AIA: Associazione Italiana Allevatori.



Riquadro 1. Cronistoria legislativa, europea e nazionale, delle principali normative inerenti l'Anagrafe zootecnica (AZ).

b) **l'identificazione degli animali.** Questa può essere un'identificazione individuale, tramite l'assegnazione a ogni animale di un codice identificativo univoco (bovini, ovini e caprini da riproduzione, equidi) oppure un'identificazione di gruppo, effettuata invece con il codice aziendale dell'allevamento di origine (suini, agnelli e capretti diretti al macello). Inoltre, il mezzo di identificazione, a seconda dei sistemi di Identificazione e Registrazione (I&R) approvati per le diverse specie allevate, potrà essere costituito da marche auricolari (convenzionali o elettroniche) previste per bovini, ovini, caprini e suini; tatuaggio, per ovini e caprini destinati esclusivamente al mercato nazionale; bolo endoruminale, per ovini e caprini o per una ulteriore e volontaria identificazione dei bovini in aggiunta alla marca auricolare e microchip iniettabile, per tutti gli equidi ad eccezione dei soggetti da carne, destinati ad essere avviati direttamente al macello entro 1 anno dalla nascita. Va infine ricordato che per i bovini (nati entro il 30.04.2018) e gli equidi con microchip, oltre all'attribuzione di un codice univoco individuale, il sistema prevede che siano dotati anche di un documento di identità (passaporto);

c) **il registro di stalla.** È un registro di carico/scarico dove devono essere riportati tutti i dati identificativi dell'azienda e degli animali, con annotazione di tutti gli eventi relativi a nascite e movimentazioni da e per l'azienda;

d) **dichiarazione di provenienza - nuovo Mod. IV informatizzato.** Questo modello nell'arco degli anni ha avuto una gestazione lunga e complessa. Inizialmente previsto all'Art. 31 del D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e chiamato Mod4 perché inserito come Allegato IV, riportava unicamente informazioni circa l'indicazione della località di provenienza e destinazione degli animali. Con il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali", nasce il c.d. "nuovo Mod4" o "Mod4 unificato", che risulta dall'unione di quello pocanzi descritto con il modello relativo alle attestazioni sanitarie previste dagli specifici piani di profilassi ufficiali (*ex Mod.P n.d.r.*) e con la dichiarazione sul trattamento o meno degli animali con farmaci e/o sostanze vietate. Diverse modifiche intervengono ancora tra il 1996 e il 2007 fino all'ultima, Decreto 28 giugno 2016, che lo adatta alla struttura della BDN poiché, con l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di Polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" «[...] *su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzione è resa disponibile nella BDN [...]*». Dopo una serie di proroghe, l'obbligo della sua compilazione per via informatica, prende il via il 2 settembre 2017. Il Mod4 è il documento che

accompagna l'animale durante il trasporto e deve riportare tutta una serie di informazioni, alcune delle quali presenti o meno, a seconda della destinazione. Il modello si compone di 5 quadri di cui 3 vanno sempre e comunque compilati: *Parte A - identificazione*, relativa ai capi e all'azienda di partenza; *Parte C - destinazione*, relativa all'azienda di destinazione; *Parte D - trasporto*, con i dati del trasportatore. La *Parte B - dichiarazione per il macello*, viene compilata quando gli animali vengono condotti direttamente al mattatoio ed è stata integrata con elementi riferibili alle Informazioni sulla Catena alimentare (ICA) di cui al Reg. (CE) 853/04, al fine di accorpate in un unico modello i diversi obblighi dichiarativi da parte dell'OSA, e la *Parte E - attestazioni sanitarie*, circa il possesso delle qualifiche sanitarie di legge, che deve essere compilata dai servizi veterinari competenti per territorio, nel caso di movimentazione dei capi verso altri allevamenti. Quest'ultimo quadro, qualora l'azienda risieda in un territorio sottoposto a misure di restrizione per motivi di Polizia sanitaria, va sempre compilato dall'Autorità competente (AC) che deve autorizzare ogni spostamento. Il nuovo formato on-line, è stato concepito in maniera tale da favorire il recupero di tutte quelle informazioni già presenti nei sistemi informativi (SANAN, prontuario farmaceutico, anagrafe trasportatori etc.) al fine di avere informazioni più affidabili e sicure in tempo reale. Da un punto di vista operativo, il Mod4 viene prenotato nel relativo applicativo BDN direttamente dall'allevatore o da suo delegato, inserendo tutti i dati richiesti. In genere, le movimentazioni verso il macello non necessitano di autorizzazione da parte del veterinario ufficiale della ASL e quindi, il Mod4, è reso immediatamente disponibile alla stampa.

In caso di movimentazioni da vita, cioè tutte quelle con destinazione altri allevamenti o strutture zootecniche (compresi pascoli, stalle di sosta, fiere o mercati), o in caso di movimentazioni in territori sottoposti a misure di restrizione per motivi sanitari, la BDN rende visibile il tutto ai soli veterinari ufficiali delle ASL che provvedono, effettuati gli adempimenti d'ufficio, a validare o respingere la richiesta di movimentazione. In caso di validazione il Mod4 diviene efficace e in automatico, è reso disponibile ai soggetti interessati che possono stamparlo dalla loro postazione.

In BDN è inoltre resa disponibile ai servizi veterinari una funzionalità che permette loro di porre sotto vincolo totale o parziale, uno o più allevamenti, uno o più territori di competenza, al fine di controllare e quindi autorizzare in maniera capillare qualsiasi richiesta di movimentazione.

Il Mod4 è redatto in unica copia e accompagna gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione;

e) **banca dati informatizzata.** Quanto è stato brevemente esposto fino a questo punto, consta di dati, azioni, documenti e informazioni che sarebbero privi di efficacia se non venissero convogliati in un sistema in grado di ricevere,

gestire e rendere disponibile il tutto, per gli operatori della filiera agroalimentare, le autorità di controllo e il consumatore.

Tutto questo nel nostro caso si chiama BDN e rappresenta l'essenza di quel sistema che nella sua totalità abbiamo chiamato AZ, infatti, qualsiasi sforzo teso a una conoscenza più fedele alla realtà circa l'entità e la peculiarità delle produzioni animali, sarebbe un'arma spuntata se non disponessimo di questo potente strumento in grado di determinare un flusso informativo, su cui intervenire in tempo reale per tutti gli aggiornamenti che riguardano il patrimonio zootecnico.

Ruolo dell'anagrafe zootecnica

In conseguenza di quanto appena detto, le anagrafi, se ben alimentate, ci rimandano volta per volta la reale fotografia di un settore che, investito da tutta una serie di problematiche a carattere ecologico, sanitario, ma anche economico/commerciale, ha trovato in questo strumento una base di partenza comune alla loro soluzione.

Tre, sono i ruoli cardine che l'AZ svolge:

1. nell'ambito della sanità pubblica veterinaria (SPV), quale principale supporto ai sistemi di sorveglianza epidemiologica relativi al controllo e alla prevenzione delle malattie infettive degli animali produttori di alimenti e nella prevenzione e gestione delle emergenze, epidemiche e non, che possono coinvolgere il settore zootecnico;
2. nell'ambito della sicurezza alimentare, permettendo di tracciare l'animale, o le partite di animali, rendendo così possibile la tracciabilità dei POA;
3. nell'ambito dei finanziamenti europei all'agricoltura, permettendo l'erogazione, la gestione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari.

I dati e le informazioni che l'AZ ci fornisce si sostanziano principalmente in¹⁰:

a) **localizzazione dell'azienda zootecnica.** Con il termine azienda zootecnica si definisce il luogo fisico dove si trovano gli animali allevati o temporaneamente detenuti e, la sua identificazione, avviene attraverso un codice aziendale di cui abbiamo visto al punto a), della precedente sezione. Al dato "codice aziendale" vengono collegate tutta una serie di informazioni che sono: comune, indirizzo, provincia; coordinate geografiche; dati catastali; ASL di appartenenza; tali informazioni consentono la precisa localizzazione dell'azienda sul territorio e poiché l'azienda corrisponde all'unità epidemiologica, questo ci consente di localizzare territorialmente anche un evento preciso come, ad esempio, un focolaio di malattia;

b) **persone.** In BDN le persone, fisiche o giuridiche, sono distinte in base ai ruoli che svolgono rispetto all'allevamento:

- proprietario: è colui che ha la proprietà giuridica degli animali;
- detentore: è colui che si occupa direttamente degli animali svolgendo funzione di cura e custodia degli stessi;
- responsabile: è colui che, nel caso di fiere/esposizioni, centro raccolta, stalla di sosta è titolare della relativa autorizzazione sanitaria.

Generalmente, la stessa persona risulta essere proprietario, responsabile e detentore.

L'informazione che qui ricaviamo, ci permette di identificare e ripartire le diverse responsabilità affinché sia possibile stabilire "chi risponde di cosa" come nel caso di chi, ad esempio, deve svolgere determinati adempimenti, o di chi è destinatario di un provvedimento sanitario adottato o di una sanzione;

c) **altri elementi relativi all'attività produttiva.** In pratica cosa viene prodotto e come. Ricaviamo a questi livelli tutta una serie di dati come ad esempio quali e quanti animali sono allevati in un dato luogo, di quale specie e di quale razze, il sesso, l'età e, quando previsto, l'identificazione dei singoli capi.

d) **dinamica dell'attività produttiva.** Condensiamo in questo punto tutte quelle informazioni circa le dinamiche relative all'allevamento come: nascite, ingressi, uscite, morti, e tutta una serie di elementi più o meno dettagliati che, per alcune specie animali, ci mettono addirittura in grado di seguire il percorso per tappe di un animale, lungo tutta la sua vita;

e) **informazioni sanitarie e controlli.** È possibile ottenere informazioni circa lo stato sanitario dell'allevamento, relativamente alle qualifiche previste per legge dai vari piani di profilassi e di risanamento e circa i controlli eseguiti dall'Autorità competente.

In pratica, tutto quello che l'AZ ci fornisce è un patrimonio di dati e informazioni cui attingere, con una importante caratteristica: quella di essere di "accesso immediato". Questo è d'importanza capitale nell'ambito della SPV e risulta essenziale soprattutto quando dobbiamo approntare in maniera veloce, tutta una serie di azioni da intraprendere in caso di "guerra", quando cioè siamo costretti a gestire emergenze sanitarie, sia epidemiche che non e a dover definire determinate zone di territorio intorno al focolaio di malattia, come la zona di protezione e la zona infetta, atte a circoscrivere e limitare la diffusione di taluni agenti infettivi. Ricordiamo, infatti, che in queste circostanze l'inizio dell'intervento deve essere immediato o, al massimo, entro 24-48 ore dall'insorgenza dell'evento. Tuttavia, quanto ci

10 Ruocco L, 2010: "Le anagrafi animali come strumento per la prevenzione e gestione delle emergenze". http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/Luigi_Ruocco.pdf.

offre la BDN non è di certo meno utile in tempi di “pace” e pertanto, nel periodo che intercorre tra la fine di un’emergenza e l’inizio di una nuova, dobbiamo approntare tutta una serie di misure quali, piani di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione, atti al controllo e alla prevenzione delle malattie.

In questo contesto abbiamo visto come l’AZ assume il ruolo di fonte primaria di nutrimento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica ma, di pari passo, gli stessi dati e le stesse informazioni, vanno a costituire la base di partenza su cui si innestano i sistemi di tracciabilità ed etichettatura dei POA. Infatti le relative norme, cogenti o volontarie che siano, per essere efficaci debbono necessariamente agganciarsi all’AZ perché altrimenti perderebbero di senso così, l’identificazione, la registrazione e la movimentazione dei capi, associate alla realizzazione di affidabili sistemi di etichettatura, hanno permesso che tutta una serie di informazioni giungessero al consumatore finale, in maniera molto più chiara rispetto al passato.

Arrivati a questo punto, dopo aver tentato di fare una sintesi organica ed esaustiva, di tutti i vantaggi legati allo strumento AZ, è opportuno anche esporre quelle che sono le principali criticità di un sistema così complesso e articolato. Tra gli aspetti che in proposito meritano di essere presi in considerazione vanno sottolineate le problematiche legate all’inesatta identificazione degli animali dovute, soprattutto nei bovini, ovini e caprini, alla facilità di perdita delle marche auricolari. Questo costituisce un duplice problema poiché da una parte, si interrompe il sistema di garanzie che è alla base della tracciabilità e, dall’altra, si viene ad avere un eccesso di onerosità a carico dell’azienda come conseguenza del dover ordinare, anche diverse volte nella vita di un’animale, il duplicato dell’identificativo andato perduto. È indubbiamente migliore, ai fini di una maggior certezza di identificazione, l’uso di dispositivi elettronici come boli endoruminari, o marche auricolari elettroniche ma, in merito ai costi ancora qualche dubbio rimane.

Infatti, se nei bovini, dove a livello europeo è allo studio una modifica in tal senso del Reg (CE) n. 1760/00, l’identificazione a radiofrequenza (Rfid)¹¹ si è notevolmente evoluta, tanto che si ipotizza una diminuzione degli oneri amministrativi e delle formalità burocratiche, sebbene a discapito di un contemporaneo aumento dei costi per le apparecchiature, nell’ambito ovicaprino la situazione sembra essere più pesante.

In questo settore, infatti, il Reg (CE) n. 21/04 prevede già un’identificazione elettronica, ma l’impatto economico per

l’acquisto e l’applicazione dei suddetti dispositivi comporta pesanti oneri che il settore lamenta¹².

Infine, un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che alcune anagrafi soffrono un diverso grado di completezza e di evoluzione rispetto ad altre. È l’esempio questo dell’anagrafe ovicaprina, dove effettivamente c’è un problema che è relativo all’oggettiva identificazione individuale dei capi che costituiscono le greggi e al loro inserimento in BDN e dell’anagrafe equina, che vede i suoi principali limiti nel fatto che esita in dati non rappresentativi della realtà, né per aziende censite, né per numero di equidi in essa registrati e che vede coinvolti troppi enti nella sua gestione¹³.

Conclusioni

A completamento di quanto appena esposto circa ruoli, vantaggi e limiti dell’AZ, si vuole in questa sede sottolineare che, seppure a più di 15 anni di distanza dalla sua istituzione, essa si conferma appieno come uno dei principali strumenti che rientrano nella gestione di quella notevole complessità, che sempre più caratterizza l’odierno settore agroalimentare.

La sua evoluzione nell’arco del tempo, sostenuta da una legislazione attenta e puntuale, sebbene a volte con aspetti di difficile applicazione sul piano pratico, ne fanno la chiave di volta di un sistema che si è rinnovato nelle fondamenta pur di vincere sfide importanti.

L’AZ, costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l’intero sistema europeo dei controlli, sanitari e non, applicati agli allevamenti, alle produzioni zootecniche e a tutti i prodotti alimentari che da queste derivano. Infatti, sia nell’ottica di una SPV che pone la sorveglianza epidemiologica al centro della propria attività, sia in quella di una “nuova” sicurezza alimentare, così come incarnata dal Reg. (CE) 178/02, i dati e le informazioni di cui essa è portatrice sono indispensabili nel contribuire alla sostituzione di una cultura basata sul controllo capillare, dispendiosa e spesso inefficace, con una cultura basata su controlli finalizzati, volti a incidere di norma, su punti critici identificati secondo un’attenta analisi del rischio.

Bibliografia

1. AA.VV., “BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy”. <http://epicentro.iss.it/problemi/bse/bse.asp>
2. AA.VV., (2010): “Anagrafe Zootecnica”. Eurocarni n.9/2010.
3. AA.VV., (2012): “Attività di controllo per la tutela degli equidi”.

11 Santucci E, 2012: “UE: proposta di regolamento per la tracciabilità della carne bovina”. http://www.greenreport.it/_new/Index.php?page=default&t&cid=15353.

12 Borelli U, 2010: “I pesanti oneri dell’Anagrafe ovicaprina”. *L’Informatore Agrario*; 19/2010:12.

13 AA.VV., 2012: “Attività di controllo per la tutela degli equidi”. <http://fnovi.it/?pagina=visualizza-notizie&tipo=1&d=2441>.

21. Reg (CE) n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.04 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di OA.
22. Reg (CE) n. 854/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui POA destinati al consumo umano.
23. Reg (CE) n. 882/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.04, relativi ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale.
24. Nota MIN SAL Prot n. DGVA VIII/5926/f-I.5-i/8 del 13.02.06. Oggetto: anagrafe dei suini - applicazione Legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 22.
25. Reg (CE) n. 1505/06 della Commissione del 11.10.06, recante modalità di applicazione del Reg (CE) n. 21/04 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
26. Reg (CE) n. 504/08 della Commissione del 06.06.08, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.
27. D.lgs. n. 148 del 04.08.08, attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
28. D.MdLSPS e MiPAAF 04.12.09, disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
29. D.M. MiPAAF 29.12.09, linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 01.08.2003, n. 200).
30. D.lgs. n. 9 del 25.01.10, attuazione della direttiva 2005/97/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
31. D.Lvo n. 200 del 26.10.10, attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
32. D.lgs. n. 29 del 16.02.11, disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg (CE) n. 504/08 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
33. Reg (UE) n. 625/17 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.03.17, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Sitografia

1. <http://www.pubblicitalia.com/eurocarni/2010/9/10049.html>
2. <http://fnovi.it/?pagina=visualizza-notizie&tipo=1&d=2441>
3. <http://epicentro.iss.it/problemi/bse/bse.asp>
4. <http://www2.venetoagricoltura.org/infoecopratico/seminario14aprile/Brichese1.pdf>
5. <http://epicentro.iss.it/problemi/aviaria/aviaria.asp>
6. http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/Formazione_corsi_-_convegni/Luigi_Ruocco.pdf
7. http://www.nutribio.altervista.org/olivieri_0207.pdf
8. <http://www.pubblicitalia.com/eurocarni/2004/5/5269.html>
9. http://www.greenreport.it/_new/Index.php?page=default&id=15353
10. <http://www.vet.unibo.it/NR/rdonlyres/D088334E-77F8-4149-A5E8-A6AF971C2897/37380/14Ugolini.pdf>
11. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bacheca_24_listaelencodocumenti_elenc0_listadocumenti_documento0_listafle_file0_linkfile.htm
12. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0162:FIN:IT:HTML>
13. http://europa.eu/legislation_summaries/other/132041_it.htm
14. <http://www.anmvioggi.it/rubriche/in-evidenza/62912-modello-iv-informatizzato-fase-transitoria-di-sei-mesi.html>

* *Tratto, e integrato, dal capitolo "L'anagrafe zootecnica quale strumento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare" del libro "Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti" a cura di Beniamino Cenci Goga e Anna Giovanna Fermani. Per gentile concessione di Point Vétérinaire Italie (<http://www.pointvet.it>).*